

## REGOLAMENTO (UE) N. 387/2010 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2010

**che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio riguardo alla superficie minima richiesta per i pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli a Cipro e al regime di pagamento unico per superficie a favore degli agricoltori in Polonia e in Slovacchia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

agricola dei nuovi Stati membri soggetta al regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 122 di tale regolamento.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 142, lettere c) ed e),

(3) A norma dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1121/2009, le superfici agricole riguardanti la Polonia e la Slovacchia figurano nell'allegato VIII di tale regolamento.

considerando quanto segue:

(4) Con lettera del 1º dicembre 2009, la Polonia ha informato la Commissione di avere riesaminato la propria superficie agricola utilizzata ammissibile al regime di pagamento unico per superficie ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Tale revisione fa seguito all'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 73/2009, dal quale è emerso che la proporzione della superficie agricola utilizzata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 era inferiore a quanto stimato in precedenza. La superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie deve essere pertanto ridotta a 14 137 000 ettari.

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento <sup>(2)</sup>, i pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento possono essere concessi solo per le superfici che sono state oggetto di una domanda di aiuto per almeno 0,3 ettari. Con lettere del 18 febbraio 2010 e del 1º marzo 2010, Cipro ha informato la Commissione delle dimensioni specifiche delle aziende agricole e della struttura delle domande di aiuto relative ai pagamenti transitori per i prodotti ortofrutticoli concessi per gli agrumi. Occorre pertanto ridurre a 0,1 ettari la superficie minima per la quale è concesso tale pagamento.

(5) Con lettera del 4 gennaio 2010, la Slovacchia ha informato la Commissione di avere riesaminato la propria superficie agricola utilizzata ammissibile al regime di pagamento unico per superficie ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009. Tale revisione è il risultato dell'esperienza acquisita negli ultimi anni con la verifica delle condizioni di ammissibilità ai pagamenti erogati nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie, dalla quale è emerso che la superficie agricola utilizzata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003 era inferiore a quanto stimato in precedenza. La superficie agricola soggetta al regime di pagamento unico per superficie deve essere pertanto ridotta a 1 865 000 ettari.

(2) L'articolo 124, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce le norme che fissano la superficie

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1121/2009.

<sup>(1)</sup> GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.

